

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3889

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore TONIOLLI, ASCIUTTI, DE ANNA,
LAURO, CONTESTABILE, SELLA DI MONTELUCE, MANCA,
TERRACINI, RIZZI, PORCARI, MUNGARI, MANFREDI,
GRECO e BUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1999

Riordino giuridico della docenza universitaria

ONOREVOLI SENATORI. - Dall'ultima riforma in merito al riordino della docenza universitaria - in particolare dello stato giuridico - dei meccanismi di reclutamento e di progressione nella carriera universitaria sino al collocamento a riposo, sono passati diversi lustri che oggi evidenziano la precarietà e l'insufficiente garanzia per coloro che hanno intrapreso la carriera universitaria.

È quindi tempo di varare una riforma che tenga conto della interconnessione tra cultura, organizzazione delle università e mondo esterno.

Poiché è l'uomo che caratterizza la qualità e la corrispondenza delle istituzioni al mondo della convivenza civile, è necessario ridisegnare il reclutamento, la immissione professionale di carriera nelle università in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, pura e applicata, onde favorire la competitività internazionale del paese e consolidare il suo sviluppo. Tale obiettivo richiede di corrispondere adeguate risorse che devono essere considerate un investimento di base per ogni attività socio-economica del paese.

In tale proiezione, la riforma deve realizzare e promuovere quelle condizioni indispensabili affinché le risorse umane siano garantite e valorizzate al meglio. Formazione, ricerca e selezione costituiscono la successione fondamentale per assicurare un impiego di risorse finanziarie ed umane in grado di perseguire l'obiettivo con efficienza ed efficacia.

Per tale ragione, per evitare aspettative esuberanti ed eccessivamente dilazionate

temporalmente, è necessario prevedere periodiche verifiche e meccanismi concorsuali secondo una programmazione decentrata a livello delle singole università in rapporto ai loro bilanci, che in ogni caso dovranno essere adeguati, nel tempo, a quelle iniziative nelle singole università riconosciute di elevato interesse culturale e di rilevante impatto nella realtà del mondo delle imprese.

L'attività di ricerca richiede, al di là della effettiva attitudine e intelligenza, una condizione di serenità, in particolare finanziaria oltre che in rapporto allo sbocco di carriera.

La fase formativa preselettiva del futuro professore universitario deve essere a termine, nel senso che va evitata l'istituzione permanente di un ruolo subordinato. Non è più possibile tollerare un processo di formazione così lungo da assorbire tutto l'impegno di ricerca e l'attività didattica dei candidati dal loro reclutamento alla pensione.

L'attività didattica deve correlarsi ad uno *status* giuridico definito e collegato in modo chiaro alla progressione nella carriera universitaria. Il dottorato di ricerca, il «*Master*», il contratto di ricerca, sono titoli che devono preparare i candidati alla carriera universitaria; in ogni università, per ogni settore scientifico-disciplinare, dovrà essere reso pubblico il programma che prevede nei prossimi anni l'istituzione di posti di professore onde offrire una ragionevole probabilità di sbocco ai potenziali candidati professori universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il nuovo ruolo unico dei professori universitari, articolato in tre livelli, sui quali si basa la progressione di carriera.

2. Al ruolo unico dei professori universitari si accede mediante concorso per titoli ed esami con prova didattica, su un numero definito di posti ripartiti per singole università e per settore scientifico-disciplinare.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le singole università bandiscono i concorsi, previo stanziamento sul proprio bilancio delle somme necessarie.

4. Il concorso è svolto da una commissione nazionale costituita da professori universitari del 2° e 3° livello del ruolo unico, per metà eletti e per metà sorteggiati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fra gli aventi diritto. La commissione resta in carica per un triennio. In tale periodo, la commissione è convocata ogni qualvolta siano messi a concorso, per ogni disciplina, sei posti. In ogni caso, la commissione è convocata almeno una volta all'anno qualora il numero dei posti messi a concorso, per singola disciplina, risulti inferiore a sei.

5. Gli atti della commissione ed i profili scientifici dei commissari ricevono adeguata pubblicità presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

Art. 2.

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 1 sono chiamati dalle singole università che lo hanno bandito e sono no-

minati professori universitari di ruolo non confermati per un periodo di tre anni.

2. Nel corso del periodo di cui al comma 1, il professore universitario non confermato svolge attività di ricerca e didattica nel settore scientifico-disciplinare messo a concorso, gode di elettorato attivo, ma non passivo, alle cariche di governo dell'università e partecipa con pieno diritto alle sedute del consiglio di facoltà, di dipartimento e di ogni altro organo collegiale previsto dalla normativa vigente.

3. Al termine del periodo di tre anni, il professore non confermato sarà sottoposto all'esame da parte di una commissione nazionale, per metà eletta e per metà sorteggiata con i medesimi criteri di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, e composta di professori di 2° e 3° livello appartenenti al settore scientifico-disciplinare dei concorrenti. La valutazione è per titoli e gli atti della commissione con i profili scientifici dei commissari, devono essere adeguatamente pubblicizzati dal MURST.

4. Superato l'esame, il professore entra definitivamente in ruolo e viene inquadrato al 1° livello della carriera universitaria presso l'università nella quale ha svolto il triennio di straordinariato e acquisisce il titolo di professore universitario.

5. In caso di giudizio negativo, il candidato può essere sottoposto, entro tre anni, ad un successivo giudizio di conferma, con le medesime modalità di svolgimento. In caso di esito ancora negativo, il candidato sarà dispensato dal servizio e, a richiesta, destinato ad altra carriera del pubblico impiego secondo criteri stabiliti dal MURST, sentite le organizzazioni sindacali ed il Consiglio universitario nazionale (CUN).

Art. 3.

1. L'accesso dei professori universitari al 2° e 3° livello avviene progressivamente previo esame-giudizio sui titoli e sull'attività didattica. La nomina a rettore è riservata ai professori del 3° livello; la nomina a

preside di facoltà, direttore di scuola di specializzazione e a direttore di dipartimento è riservata ai professori universitari di 3° e 2° livello; tutte le altre cariche di governo universitario possono essere coperte dai professori del ruolo unico appartenenti ai vari livelli, ai quali compete sempre l'elettorato attivo.

2. Oltre che in ordine alle funzioni, i livelli si distinguono per relativa retribuzione. A ciascuno dei tre livelli del ruolo unico corrisponde una diversa classe stipendiale. Alla prima classe stipendiale - 1° livello del ruolo unico - corrisponde una retribuzione complessiva uguale a quella spettante al ricercatore universitario attuale all'atto della conferma. Alla seconda classe stipendiale - 2° livello del ruolo unico - corrisponde una retribuzione complessiva pari all'80 per cento di quanto percepito dal professore di 3° livello. Alla terza classe stipendiale - 3° livello del ruolo unico - corrisponde una retribuzione complessiva uguale a quella spettante al professore ordinario attuale all'apice della carriera ai sensi della vigente normativa. Successivamente la retribuzione aumenta per scatti biennali stabiliti per legge.

Art. 4.

1. Al concorso per il 3° livello possono partecipare, in base ai titoli scientifici posseduti, oltre ai professori del 2° livello, soggetti esterni, anche privi della cittadinanza italiana; in questo caso tali soggetti saranno sottoposti anche ad una prova di idoneità didattica.

Art. 5.

1. Lo *status* di professore universitario prevede l'obbligo di svolgere attività didattica, di ricerca e di servizio all'interno delle strutture universitarie. L'esercizio delle attività professionali esterne, normalmente correlate al settore scientifico-disciplinare di insegnamento universitario del professore interessato, può essere svolto in regime di

convenzione con l'università di appartenenza.

Art. 6.

1. Nell'esercizio della loro autonomia, le singole università possono adottare statuti interni per disciplinare le attività connesse allo *status* di professore, quale che sia il livello di appartenenza, per quanto riguarda i tempi ed i modi del loro svolgimento.

2. È possibile prevedere una valutazione periodica dei vari professori in merito alla loro attività sia didattica sia scientifica.

3. La valutazione in merito alla progressione nella carriera, per il passaggio dal 2° al 3° livello, sarà espressa da una commissione di tre professori appartenenti al 3° livello, nominata dal rettore delle università interessate tra i professori di altre università per i diversi settori scientifico-disciplinari; per il passaggio dal 1° al 2° livello, la commissione sarà composta da un professore di 2° livello e da due professori di 3° livello del ruolo unico dei professori universitari.

Art. 7.

1. Le università devono rendere pubblica la loro programmazione in rapporto alle esigenze didattiche e agli indirizzi di ricerca scientifica che intendono potenziare.

2. Il Ministro curerà ogni anno la pubblicazione che indica sia i posti che si rendono disponibili, sia quelli di nuova attivazione, sia i candidati potenziali suddivisi per settori scientifico-disciplinari, in modo da orientare questi ultimi nella loro scelta.

Art. 8.

1. In sede di prima applicazione di quanto disposto all'articolo 1, i concorsi per professore universitario di ruolo non confermato saranno svolti dagli attuali professori ordinari e professori associati che

avranno optato per il nuovo ordinamento universitario.

Art. 9.

1. Gli attuali professori ordinari sono inquadrati, a domanda, nel 3° livello del ruolo unico dei professori universitari e mantengono lo stesso *status* economico.

2. I professori associati sono inquadrati nel 2° livello se in possesso di un'anzianità di ruolo compresa fra i cinque e i dieci anni. I professori associati con anzianità superiore ai dieci anni sono inquadrati nel 3° livello, previo esame per titoli con giudizio espresso da una commissione composta da tre professori del 3° livello (ex professori ordinari che hanno optato per il nuovo ordinamento) dello stesso settore scientifico-disciplinare, nominati dal rettore delle università di appartenenza degli interessati ma scelti in sedi universitarie diverse.

3. I ricercatori confermati, con incarico di insegnamento per affidamento o per supplenza, con un'anzianità di almeno dieci anni, sono inquadrati nel 2° livello, previo esame per titoli con giudizio espresso da una commissione composta da tre professori, due di 3° livello ed uno di 2° livello, dello stesso settore scientifico-disciplinare, nominati dal rettore delle università di appartenenza degli interessati, ma scelti in sedi universitarie diverse.

4. I ricercatori confermati senza incarico sono inquadrati nel ruolo dei professori universitari non confermati, previo superamento di una prova di idoneità didattica.

Art. 10.

1. Gli attuali professori ordinari, associati e ricercatori confermati che non optano per l'inserimento nel nuovo ruolo unico dei professori universitari possono mantenere le prerogative e lo stato giuridico del loro ruolo che viene trasformato in ruolo ad esaurimento.

Art. 11.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i professori che abbiano optato per il nuovo ruolo unico non possono percepire una retribuzione complessiva inferiore a quella percepita all'atto del passaggio nel nuovo ruolo unico secondo la normativa vigente.

Art. 12.

1. È demandata all'autonomia universitaria la concreta attuazione della presente legge nel rispetto dei principi ivi previsti.